

C I T T A ' D I B A C O L I
(Provincia di Napoli)

Via Lungolago, 8 Bacoli (NA)
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

A seguito della procedura espletata per l'assegnazione dei posti per piccole unità da pesca o da diporto della dimensione massima di sei metri, a remi o a motore con potenza massima di 20 CV, nonché a boe senza strutture, nell'ambito degli specchi acquei di Miseno, Casevecchie, Poggio, Marina Grande e Via Ortenzio, risultano non assegnati i seguenti posti:

- Miseno, n. posti 10;
- Casevecchie, n. posti 10;
- Poggio, n. posti 58;
- Marina Grande, n. posti 11;
- Via Ortenzio, n. posti 51.

Si comunica, pertanto, che entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del presente avviso è possibile presentare istanza per l'assegnazione di posti barca gratuiti per pescatori, residenti e non residenti nelle località di cui sopra.

Si fa presente che la procedura, nelle more dell'approvazione di un regolamento da adottare a seguito del rilascio della concessione demaniale, risulta disciplinata dai seguenti articoli.

Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda, e graduatoria per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria dei posti barca all'interno delle aree del demanio marittimo poste in località Poggio, Marina Grande, Casevecchie, Miseno e Via Ortenzio rientranti nella citata autorizzazione i cittadini maggiorenni pescatori (aventi licenza di pesca) e/o residenti nel Comune di Bacoli e le persone giuridiche con sede nel Comune stesso, i cui soci sono residenti nel Comune di Bacoli, proprietari di piccole unità da pesca o da diporto,

della dimensione massima di sei metri, a remi o a motore con potenza massima di 20 CV.

I richiedenti devono presentare in sede di domanda adeguata documentazione tesa a dimostrare di:

- la proprietà del piccolo natante;
- di essere pescatori e/o residenti nel Comune di Bacoli o avere sede legale sia la società che i soci nel Comune;
- la regolarità contributiva;
- l'assenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi;
- la regolarità rispetto alla normativa antimafia.

La presentazione della domanda tesa ad ottenere l'assegnazione del posto barca comporta l'accettazione integrale, e senza riserva alcuna, della presente disciplina.

2. Gli assegnatari, come sopra individuati, che spostassero la propria residenza e/o sede al di fuori dei Comuni di Bacoli dovranno restituire la disponibilità del posto barca; nel caso in cui ciò non venisse effettuato spontaneamente l'Amministrazione attiverà i necessari procedimenti in autotutela.

3. I posti barca disponibili sono singolarmente identificati e la relativa collocazione fisica nello specchio acqueo con la relativa assegnazione verrà indicata nell'elenco che sarà approvato con determina dell'Ente.

4. Il posto non è cedibile o trasferibile dall'assegnatario a terzi in nessuna forma se non previa riconsegna al Comune pena la perdita del posto stesso; la riconsegna si verificherà anche nell'ipotesi di semplice cessione di quota del natante.

5. L'assegnazione del posto barca avverrà attraverso lo scorrimento di graduatoria che verrà redatta per ogni singolo specchio d'acqua. La posizione in graduatoria dei richiedenti, una volta verificata l'ammissibilità della domanda ed il rispetto dei requisiti per la sua presentazione, sarà così determinata:

5.1 Avranno titolo preferenziale nella graduatoria i titolari di licenza di pesca.

5.2 Di seguito ai pescatori saranno posizionati in graduatoria i residenti e le società aventi sede nel Comune stesso e soci residenti. La posizione in graduatoria sarà determinata dai dati ISEE, dando priorità ai meno abbienti. A parità di dati ISEE verrà adottato il criterio cronologico di presentazione della domanda;

5.3 Non potrà essere richiesto più di un posto barca per nucleo familiare.

5.4 Ai fini dell'assegnazione per le società richiedenti non dovrà aver presentato domanda di assegnazione del posto barca il singolo socio neanche attraverso altre società, enti giuridici e/o ditte individuali.

5.5 In via del tutto residuale, saranno considerate le richieste inoltrate da parte dei non residenti nel Comune di Bacoli.

6. In ogni caso le assegnazioni seguiranno comunque la sorte dell'autorizzazione rilasciata al Comune di Bacoli.

7. L'assegnazione del posto barca viene fatta esclusivamente dall'ente concedente sulla base della finalità dichiarata dal titolare dell'unità, da pesca, o da diporto, nella richiesta di assegnazione; nel caso in cui venisse meno l'utilizzo per il quale è stata richiesta l'assegnazione del posto barca, quest'ultima verrà revocata automaticamente e con effetto immediato.

8. E' previsto lo scorrimento della graduatoria per ogni singolo posto barca nel caso in cui un'assegnazione dovesse legittimamente venir meno nel corso dell'anno. Le inosservanze alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi determinano la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

9. L'assegnazione del posto barca avrà durata per la stagione estiva 2023.

Art. 2 Domanda- assegnazione e disciplina degli ormeggi

1. Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 10 dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune. Le domande dovranno essere presentate sulla base del modulo allegato all'avviso pubblicato sul sito web del Comune di Bacoli e scaricabili in via telematica.

2. Le domande pervenute dopo il termine indicato sono inammissibili e non potranno essere neppure esaminate.

3. L'assegnazione dei posti, una volta verificata l'ammissibilità della domanda sulla base dei requisiti previsti avverrà sulla base della graduatoria redatta per ogni specchio d'acqua.

4. Le domande potranno essere protocollate a mano presso la Casa Comunale di Bacoli indicando come oggetto: "Assegnazione di posto barca all'interno dello specchio acqueo in località..... in regime di c.d.m. al Comune".

5. Ogni qualvolta dovessero rendersi disponibili posti barca per qualunque ragione (rinuncia, decadenza, revoca o altra ragione), l'Amministrazione procederà

all'assegnazione dello stesso attingendo alla graduatoria approvata che avrà validità sei mesi dalla data di approvazione.

6. All'assegnatario sarà rilasciato un apposito tesserino sul quale verrà riportato: specchio d'acqua, numero del posto corrispondente a quello presente nel grafico allegato alla determina di approvazione della graduatoria, categoria di riferimento, dati del natante, nominativo e recapiti dell'assegnatario, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. L'assegnatario ha l'obbligo di custodire con la massima diligenza il proprio tesserino di riconoscimento, avvertendo immediatamente gli uffici comunali dello smarrimento, ovvero della occorsa sottrazione del medesimo. Nei casi anzidetti, il competente ufficio comunale provvede a redigere un breve verbale della denuncia, che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario. Il rilascio del duplicato è subordinato al rimborso delle spese d'istruttoria già previste per il suo rilascio. Ogni abuso e violazione dei suddetti obblighi potrà essere sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.

7: L'elenco degli assegnatari con i dati identificativi sarà trasmesso alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli ed all'Ufficio Locale Marittimo di Baia. Verranno comunicate anche eventuali variazioni dell'elenco stesso.

8. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare per aggiornamento del tesserino, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione. L'inadempimento all'obbligo della segnalazione nel termine perentorio anzidetto è sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.

8. Lo scambio dei posti barca fra gli assegnatari deve essere autorizzato pena la decadenza, con formale atto dell'Ufficio comunale competente e annotato nel corrispondente tesserino identificativo.

9. Trascorso il periodo di 20 giorni dalla consegna del posto barca, l'assegnatario, qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro i 5 giorni successivi, dei motivi del mancato utilizzo e l'assegnazione potrà essere revocata ed attribuita secondo lo scorrimento della graduatoria, previa dichiarazione di inadempienza del titolare decaduto dall'assegnazione del posto barca.

10. Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di manovrabilità in sicurezza dei natanti negli specchi acquei in concessione al Comune di Bacoli è assolutamente vietato, e non autorizzabile in nessun caso, l'utilizzo del posto barca

da parte di imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle del natante già autorizzato. Istanze e/o comunicazioni in tal senso dovranno immediatamente essere rigettate in quanto inammissibili.

11. E' ammesso l'utilizzo del posto barca da parte dello stesso assegnatario con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente a quella precedentemente autorizzata o immediatamente inferiore alla stessa, previa comunicazione all'Ufficio comunale competente.

Art. 3 Responsabilità degli utenti

Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze e di ogni altro provvedimento della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia e del Comune di Bacoli.

Art. 4 Ipotesi di trasferimento

Le uniche ipotesi di trasferimento consentite e comunque preventivamente autorizzate dall'ufficio preposto sono:

- 1) Persone fisiche - Successione al de cuius, previa formale richiesta da parte degli eredi da inoltrare con le modalità previste per la presentazione della domanda.
- 2) Persone giuridiche -- In caso di modifiche della compagine sociale di società assegnatarie, i soci subentranti dovranno obbligatoriamente comunicare agli uffici preposti la variazione sociale entro e non oltre 30 giorni; dovranno altresì essere in possesso del requisito della residenza nel Comune di Bacoli, non avere partecipazioni in altre società assegnatarie e non essere essi stessi assegnatari di un posto barca.

Art. 5 Rinuncia/decadenza

1. La rinuncia da parte dell'assegnatario e la decadenza dall'assegnazione avviene a discrezione del Comune di Bacoli nei seguenti casi: perdita o mutamento dei requisiti richiesti, abusiva sostituzione di altri nel posto barca, uso difforme del posto barca rispetto all'autorizzazione o non uso continuativo del posto barca, non rispetto delle misure di sicurezza imposte nell'atto autorizzativo, rifiuto del

versamento delle spese di istruttoria, inosservanza delle norme previste dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli.

Art. 6 Assegnazione degli ormeggi in via temporanea

1. Gli assegnatari, che al di fuori dei casi espressamente previsti, lasciassero libero il proprio posto barca durante la stagione estiva, dovranno darne preventiva informazione al Comune se ciò comporti una disponibilità del posto barca per un periodo di almeno quindici giorni.
2. L'Ufficio comunale competente, potrà assegnare il posto barca in via provvisoria, fino al periodo massimo della disponibilità segnalata, scorrendo la graduatoria. L'assegnatario temporaneo dovrà provvedere al pagamento delle spese di istruttoria.

Art. 7 Disciplina dell'uso degli specchi acquei

1. Allorché l'autorizzazione di anticipata occupazione principale dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere le unità in conformità alle istruzioni loro impartite dall'Ufficio comunale competente con apposito atto al riguardo, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere, per colpa della loro inerzia, e per lo sgombero dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero all'Ente concedente.
2. L'assegnatario del posto barca non può in alcun modo apportare alcuna modifica allo specchio d'acqua; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.
3. L'assegnatario del posto barca riconosce la precarietà della messa a disposizione dello stesso, rappresentato dall'uso di spazio acqueo, derivante dalla natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene alla disponibilità del Comune concessionario, qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa, anche nel caso di avverse condizioni meteorologiche. In questo caso l'assegnatario non potrà pretendere dal Comune alcuna soluzione alternativa per il ricovero dell'unità, anche solo temporaneo.
4. I proprietari di natanti abbandonati, sommersi o semisommersi o comunque non tenuti a regola d'arte o non autorizzati, devono rimuovere a loro cura le

imbarcazioni anzi descritte; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dell'Ufficio comunale competente, i natanti verranno rimossi a spese degli assegnatari, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione, ai sensi del Codice della navigazione.

5. E' fatto obbligo di differenziare ogni tipo di rifiuto e di lasciarli negli appositi contenitori presenti sul molo. Per gli oli, idrocarburi, batteria o quanto altro nocivo ed inquinante bisogna a spese del concessionario attenersi alla normativa comunale e procedere allo smaltimento pena la decadenza della concessione.

Art. 8 Norme di sicurezza - responsabilità degli assegnatari

1. Tutti i natanti devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; in nessun caso il Comune potrà rispondere di eventuali mancanze e di eventuali danni a terzi, a persone o a cose, nonché di eventuale perdita del natante/imbarcazione per evento meteo marino, furto ed incendio. Gli assegnatari hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità civile contro terzi.

2. L'assegnatario del posto barca ha l'obbligo di prendere visione del bollettino dei naviganti e di adottare tutte le precauzioni utili in caso di improvviso cambio meteorologico per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

3. Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo in concessione al Comune sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

4. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

a. aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;

b. curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche dell'unità siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;

c. il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;

d. i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;

e. gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;

f. in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e, quindi, dell'Autorità competente;

g. nell'ipotesi di condizioni meteo marine avverse, l'utente dovrà preventivamente adottare tutte le misure idonee a tutela della propria unità e degli altri, in quanto il Comune non è responsabile per qualsiasi danno causato per cambiamento improvviso delle condizioni meteo marine o forza maggiore.

h. nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, in ogni caso, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

4. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

5. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze e di ogni altro provvedimento della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia e del Comune di Bacoli.

Art. 9 Azioni di turbativa - rumori e lavori molesti

1. Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché, dalle ore 12.30 alle ore

15.30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

2. Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.

Art. 10 Attività vietate all'interno dello specchio acqueo

Non è ammesso nuotare né esercitare attività subacquea all'interno del posto barca. I proprietari dell'unità non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte senza specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente. Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 11 Scambio dei posti barca

1. Non è consentito lo scambio di posto barca tra assegnatari neppure nella stessa zona o arca senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio comunale competente.

2. Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'ufficio può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.

Art. 12 Controllo e sanzioni

L'Ufficio comunale competente verificherà il rispetto della presente disciplina. Qualora siano accertate violazioni alle suddette disposizioni, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981, di una sanzione disciplinare e, se del caso amministrativa, da applicarsi a cura della competente Autorità Marittima.

Art. 13 Modifiche e variazioni

Il Comune si riserva la facoltà di modificare d'intesa con la competente autorità marittima e in qualsiasi momento la suddivisione dei posti barca all'interno dello specchio d'acqua per motivi di sicurezza o per altre cause.

Art. 14 Rinvio

Per quanto non previsto, si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna, nonché a tutte le altre norme vigenti, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti Autorità.

Art. 15 – Istanti non residenti

1. Per i soggetti non residenti nel Comune di Bacoli che intendano presentare istanza per l'assegnazione dei posti per piccole unità da pesca o da diporto della dimensione massima di sei metri, a remi o a motore con potenza massima di 20 CV, nonché a boe senza strutture nell'ambito degli specchi acquei di cui in apertura, è previsto un onere di €100,00 per le spese istruttorie.
2. Nella graduatoria avranno titolo preferenziale i soggetti residenti nel Comune di Bacoli.
3. A parità di ISEE, si farà riferimento al numero di Protocollo.

Si allega la modulistica da compilare ed inoltrare all'ente tramite protocollo.

Il Resp.le dell'Area VIII
Avv. Valeria Capolino

